



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/O10

Roma, **14 GIU. 2010**

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: 1)Trattamento di fine servizio: Circolari 333/H/O10 del 5/02/2010 e del 11/03/2010. Ulteriori chiarimenti.
 2) Nota operativa INPDAP, N. 11 DEL 18/03/2010:Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle Amministrazioni pubbliche.

1)Trattamento di fine servizio: Circolare 333/H/O10 del 5/02/2010 e del 11/03/2010. Ulteriori chiarimenti.

Con le circolari di pari numero del 5 febbraio 2010 e dell'11 marzo 2010 sono state illustrate le nuove modalità di certificazione e di comunicazione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio per effetto, rispettivamente, della circolare INPDAP n. 26 del 29 dicembre 2009 e della conseguente nota operativa n. 6 del 15 febbraio 2010.

A seguito dei nuovi adempimenti ed in relazione all'aggiornamento da parte dell'Istituto di previdenza delle modalità di inserimento delle voci retributive nel mod. PA04 è stata implementata la procedura Pensioni per S7, così come già preannunciato nelle citate circolari ministeriali.

Ciò premesso, con la presente si comunica che dal 3 giugno u.s. è "in linea" la nuova versione della procedura "PS00-Area pensioni per S7" per consentire anche la trasmissione con modello PA04 dei dati utili al calcolo dell'indennità di buonuscita.

Con l'occasione si allega alla presente circolare un appunto tecnico che si invita a seguire per l'ottimizzazione dell'uso della nuova versione del succitato modello PA04.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

2) Nota operativa INPDAP, N. 11 DEL 18/03/2010: Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle Amministrazioni pubbliche.

Si trasmette la nota operativa n. 11 del 18 marzo 2010, con la quale l'Istituto di previdenza ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, ai fini pensionistici, di alcune tipologie di corsi.

Per quanto riguarda questa Amministrazione si fa riferimento, ad esempio, ai corsi di allievo agente o allievo vice ispettore.

In particolare l' INPDAP ha precisato che ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto.

Si precisa che i corsi prestati dal personale della Polizia di Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 314/1997, sono considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr. nota del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983).

La citata nota operativa n.11/2010 dell'Ente Previdenziale ha altresì specificato che "le disposizioni..... si applicano solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998."

Il Direttore Centrale
Secere Palazzo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

APPUNTO TECNICO SU AGGIORNAMENTO "S7 INPDAP" REVISIONE PA024A-SPA024A

DOPO AVER PRESO VISIONE DELLE ISTRUZIONI COMPRENSIVE DEGLI AGGIORNAMENTI PRESENTI *SULL'HELP DELLA PROCEDURA* O PIÙ SINTETICAMENTE DI QUELLE RELATIVE AGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI PRESENTI SUL SITO DELL'INPDAP NELLA SEZIONE "AGGIORNAMENTO S7", È OPPORTUNO PROCEDERE ALLE SEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA EFFETTUARE NELLA CONFIGURAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE ENTI:

- AGGIORNARE LE "VOCI EMOLUMENTI" PROCEDENDO AL "CARICAMENTO" DELLE NUOVE VOCI PRESENTI NELLA PROCEDURA "PENSIONI PER S7" – GESTIONE TRASMISSIONI S7 – GESTIONE EMOLUMENTI.

- AGGIUNGERE NELLE "VOCI EMOLUMENTI PRECEDENTE VERSIONE/ANALITICHE" LE VOCI RELATIVE ALLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DA UTILIZZARE PER IL PERSONALE DIRIGENTE O DIRETTIVO CON TRATTAMENTO DIRIGENZIALE


ESEMPIO:


- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| A) "I.I.S. AI FINI BU" | CON VALIDITÀ "SOLO AI FINI TFS" |
| B) "I.I.S. SOLO PENSIONE" | CON VALIDITÀ "SOLO AI FINI CASSA PENSIONI" |

- AGGIUNGERE INOLTRE NELLE SUDDETTE "VOCI EMOLUMENTI" UN CODICE RELATIVO ALLA 13[^] MENSILITÀ DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA MISTO O CONTRIBUTIVO PER DIFFERENZIARE LA 13[^] MENSILITÀ VALIDA AI FINI DI PENSIONE DA QUELLA VALIDA PER TFS

ESEMPIO:

"13[^] SOLO PENSIONE" CON VALIDITÀ "SOLO AI FINI CASSA PENSIONI"



N.B.: SI SUGGERISCE DI USARE IL TASTO , PRESENTE NELLA MASCHERA DELLE RETRIBUZIONI, PER IL CALCOLO DELLA 13[^] MENSILITÀ VALIDA PER LA PENSIONE NELLA COLONNA DEGLI "IMPORTI REALI" ED IN SEGUITO SOSTITUIRE LA "VOCE EMOLUMENTO" AGGIUNTA DAL PROGRAMMA NELLA SUDDETTA COLONNA ("13[^] delle retr. fisse e cont."), IN QUANTO VOCE "TIPO PA04" E PERTANTO NON UTILIZZABILE AI FINI "TFS" (NON PERMETTEREBBE LA "STAMPA MOD. TFS SERVIZI E RETRIBUZIONI" DA INVIARE ALL'INPDAP), CON LA "VOCE EMOLUMENTO" "13[^] SOLO PENSIONE".

- CAMBIARE LA VALIDITÀ, INSERENDO "SOLO AI FINI CASSA PENSIONI", DELLA "VOCE EMOLUMENTO" "art.4 d.leg.vo 165/97" O VOCI EQUIVALENTI USATE PER INSERIRE LA MAGGIORAZIONE DEL 15% (6 SCATTI) NELLA COLONNA DEGLI IMPORTI REALI NEL CASO DI CALCOLO CON IL SISTEMA MISTO O CONTRIBUTIVO.



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Roma, 18/03/2010

NOTA OPERATIVA N. 11

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche.

Da parte di numerose sedi dell'Istituto sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari per l'ammissione in servizio.

In via preliminare occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

Si rappresenta, inoltre, che ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica. Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto.

Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Si rende opportuno precisare che i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr. nota del Ministero del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983); le disposizioni di cui alla presente nota si applicano, pertanto, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene la tipologia di corsi tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1972, n. 1092 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale giudizio si fonda sull'equivalenza, riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale, tra i corsi della Scuola superiore e quelli di specializzazione.

Per le domande presentate dal personale delle amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall'articolo 13 del DPR 1092/1973, così integrate dall'articolo 2 del D.L. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/1982, n. 881.

A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell'equipollenza, sancita nella sopra riportata sentenza della Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola superiore (ivi compresi quelli relativi all'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 184/1997.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dot. Corrado Gola

